



Bonifiche Ferraresi S.p.A.

SOC. PER AZIONI CON SEDE IN ROMA - Salita San Nicola da Tolentino, 1/B

CAPITALE VERSATO € 5.793.750

N° iscrizione al Registro Imprese di Roma - 00050540384

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI
PROPRIETARI**

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

- Emittente: Bonifiche Ferraresi S.p.A.
- Sito Web: www.bonificheferraresi.it
- Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2009
- Data di approvazione della Relazione: 12/03/2010

INDICE

1. PROFILO DELL'EMITTENTE.....	3
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF).....	3
<i>a) Struttura del capitale sociale</i>	<i>3</i>
<i>b) Restrizioni al trasferimento di titoli</i>	<i>3</i>
<i>c) Restrizioni al diritto di voto</i>	<i>3</i>
<i>d) Titoli che conferiscono diritti speciali</i>	<i>3</i>
<i>e) Partecipazioni rilevanti nel capitale</i>	<i>3</i>
<i>f) Accordi tra azionisti</i>	<i>3</i>
<i>g) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie</i>	<i>4</i>
<i>h) Clausole di change of control</i>	<i>4</i>
<i>i) Accordi con gli amministratori.....</i>	<i>4</i>
3. COMPLIANCE.....	4
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
<i>4.1. Nomina e sostituzione.....</i>	<i>4</i>
<i>4.2. Composizione.....</i>	<i>5</i>
<i>4.3. Ruolo del consiglio di amministrazione.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4. Amministratori indipendenti</i>	<i>6</i>
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	6
6. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	6
7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	6
<i>7.1. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.....</i>	<i>6</i>
<i>7.2. Società di revisione.....</i>	<i>6</i>
<i>7.3. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Societari</i>	<i>6</i>
<i>7.4. Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.....</i>	<i>7</i>
8. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	7
9. NOMINA DEI SINDACI	7
10. SINDACI	8
11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	9
12. ASSEMBLEE.....	9

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La società venne costituita con atto di associazione in Inghilterra nel 1871 col nome di *Ferrarese Land Reclamation Company Limited*.

Nel gennaio 1872 la società venne abilitata, con regio decreto, ad operare nel Regno d'Italia con il nome di Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi.

Bonifiche Ferraresi, con Sede sociale in Roma e Amministrazione centrale in Ferrara, è al presente l'unica società agricola quotata, opera esclusivamente in ambito nazionale ed è attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il patrimonio della società è attualmente costituito da due aziende agricole situate nella Provincia di Ferrara ed una in provincia di Arezzo, per complessivi ettari 5.400, e da immobili urbani di civile abitazione dislocati in particolare nel ferrarese.

La forma di governo societario applicata si ispira al modello di amministrazione e controllo tradizionale.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società per tutti i suoi rapporti; in caso di necessità e urgenza, egli può esercitare poteri riservati al Consiglio, salvo l'obbligo di riferirne con tempestività al Consiglio medesimo.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di rappresentanza della Società limitatamente ai casi di impedimento o assenza del Presidente.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del (12/03/2010)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale della Società è di euro 5.793.750 interamente versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni del valore nominale di euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b) ed e), TUF)

Non sussistono restrizioni al diritto di voto o al trasferimento di titoli, né sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione e sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

c) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esiste alcuna restrizione al diritto di voto.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

La controllante di Bonifiche Ferraresi S.p.A. è la Banca d'Italia, con Sede in Roma, Via Nazionale n. 91; la Banca d'Italia detiene il 62,374% della Società. Non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2497-bis e sexies C.C. (*"Attività di direzione e coordinamento di Società"*), dal momento che l'Azionista di controllo non partecipa alla gestione della Società, demandata a un Consiglio di Amministrazione formato da sei Consiglieri indipendenti su sette.

A marzo 2010 risultano detentori di azioni in misura superiore al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti azionisti :

- Banca d' Italia, 62,374%;
- Aperta Sicav, 4,988%;

f) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Non risultano accordi ai sensi dell'art. 122 Testo Unico della Finanza.

g) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Non esistono deleghe ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, né ad emettere strumenti finanziari partecipativi.

L'assemblea non ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del C.C..

La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF):

Non risultano accordi dei quali la Società sia parte e che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di cambiamento di controllo della società.

i) Accordi con gli amministratori (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF):

Alla data di stesura della presente relazione non sono in essere accordi tra la Società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o destituzione senza giusta causa.

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La Società non aderisce al Codice promosso da Borsa Italiana, considerata la propria dimensione economica ed il tipo di attività aziendale.

In effetti, la Società non controlla altre imprese e non fa comunque parte di un gruppo di imprese; essa non opera con parti controllate, né controllanti, né correlate. La Società, inoltre, svolge la propria attività in ambito strettamente nazionale.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 6/2003, che ha introdotto nel Codice Civile la nuova disciplina del diritto societario, sono state proposte, all'Assemblea degli Azionisti del 29/04/2004 e approvate, alcune modifiche essenzialmente formali e di razionalizzazione dello Statuto della Società, atteso che il nostro modello societario garantisce un livello apprezzabile di conformità alle raccomandazioni del "Codice".

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di sette e non più di undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste con le modalità indicate nel seguito.

Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due membri dell'organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale.

Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall'Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione con il voto di lista; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5% e che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva e con l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, depositando contestualmente:

a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;

b) i curriculum vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che avrà riscosso il maggior numero di voti, secondo il loro ordine progressivo di elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere meno uno.

L'Amministratore mancante sarà eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (nel prosieguo: lista di minoranza) e coinciderà con il primo dei nominativi in essa elencati in ordine progressivo. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea sui nominativi elencati per primi in dette liste: risulterà eletto il nominativo che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano d'età.

La lista di minoranza non deve risultare collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Ove sia stata presentata e/o votata un'unica lista, risulteranno eletti i candidati ivi iscritti, secondo il loro ordine d'elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere.

La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto in precedenza sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio provvedono, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, gli Amministratori rimasti in carica, purché la maggioranza di essi sia stata nominata dall'Assemblea; altrimenti, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'art. 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Carica	Componenti	In carica dal	In carica sino a	Esec.	Non esec.	Indip. da T.U.F	% presenze alle riunioni del CDA
Presidente	Pontolillo Dott. Vincenzo	27/04/2007	Approvazione bilancio 2009	X		X	100
	Paulucci de Calboli Dott				X	X	
Vice Presidente	Manfredo	idem	idem				100
Consigliere	Cappugi Prof. Luigi	idem	idem		X	X	67
Idem	De Ruggieri Avv. Chiara	idem	idem		X	X	78
	Gelsomino Dott. Cosma				X	NO	
Idem	Onorio	idem	idem				100
Idem	Idda Prof. Lorenzo	idem	idem		X	X	100
Idem	Russo Dott. Pasquale	idem	idem		X	X	100

4.3. Ruolo del consiglio di amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio è inoltre competente ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Nel 2009 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte; per il 2010 sono previste 11 riunioni (delle quali due già tenute), secondo un calendario preventivamente approvato dal Consiglio stesso. Prima di ogni riunione viene inviata,

con adeguato anticipo, la documentazione necessaria per consentire ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame.

Partecipano di norma alle riunioni il Direttore generale e il Direttore amministrativo/Segretario del Consiglio.

Ai sensi delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di deleghe di poteri, è riservata al Consiglio stesso l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società.

4.4. Amministratori indipendenti

Il Consiglio ha valutato, nella prima occasione utile dopo la loro nomina, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi, con riferimento all'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

Il collegio sindacale ha verificato positivamente la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione demanda al Presidente la gestione di tali informazioni, approvandone preventivamente la diffusione all'esterno, nei casi, nei modi e nei tempi dettati dalle vigenti disposizioni.

L'informativa societaria di Legge è resa disponibile al pubblico anche mediante il sito internet della Società.

6. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea determina su base triennale, in sede di approvazione del bilancio, il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; il compenso viene ripartito fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito.

Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.

Non esiste alcuna parte significativa della remunerazione, e/o piani di incentivazione a base azionaria degli amministratori esecutivi e non esecutivi, dei dirigenti con responsabilità strategiche, legata ai risultati economici conseguiti e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio.

7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La funzionalità e adeguatezza dei presidi di controllo sono assicurate dalla Direzione generale e amministrativa della Società. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'effettivo funzionamento delle procedure, assicurandosi che i principali rischi vengano tempestivamente identificati e gestiti in modo adeguato.

7.1. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 12 giugno 2009 e adottato in via definitiva il 26 agosto 2009 il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il "modello" è consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, nella sezione "Documentazione societaria".

Nella riunione del 12 giugno 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 composto dai Sigg.:

- Avv. Danilo Intreccialagli - Presidente
- Prof. Eugenio Pinto - Componente
- Dott. Francesco Schiavone Panni - Componente

Conformemente alle prescrizioni del Decreto, a tale organismo è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Per il suo funzionamento è stato deliberato un apposito budget di spesa.

7.2. Società' di revisione

La revisione contabile del bilancio di esercizio e la revisione limitata della relazione semestrale sono state conferite alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 28 aprile 2006; il termine coincide con la certificazione del bilancio 2011.

7.3. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente nominato deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle

norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale e resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società.

In data 27/06/2007 il Consiglio di Amministrazione, col parere favorevole del Collegio sindacale, ha deliberato di nominare il rag. Franco Menegatti, attuale Direttore amministrativo della Società, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari essendo in possesso dei requisiti richiesti. Tale Dirigente, assumendo in sé l'espletamento delle due funzioni, oltre agli incarichi specifici attinenti alla redazione dei documenti contabili societari, ha conservato poteri e mezzi precedentemente attribuitigli con deleghe del Consiglio di Amministrazione.

Il dirigente in parola dovrà:

- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- controllare periodicamente la efficienza di tali procedure e adottare le contromisure necessarie a superare le eventuali problematiche riscontrate;
- riferire al CdA circa le modalità di gestione e controllo delle procedure in esame e le eventuali criticità emerse;
- attestare con dichiarazione scritta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della società;
- attestare, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione da allegare al bilancio e alla relazione semestrale, l'adeguatezza delle procedure adottate per la formazione di tali documenti contabili, l'effettiva applicazione delle stesse nel periodo a cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza del bilancio e della relazione semestrale alle risultanze dei libri contabili e dei documenti di supporto e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

7.4. Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF.

Il sistema di gestione dei rischi è parte integrante del sistema di controllo interno; ha come finalità l'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei principali rischi aziendali, e cioè:

- rischi operativi e di business;
- rischi finanziari;
- rischi di compliance.

La gestione dei rischi di compliance all'interno della Società viene attuata mediante una analisi della normativa di riferimento ed applicabile alla Società e coinvolge, oltre al Consiglio di Amministrazione il Direttore generale e il Preposto ai documenti societari; con riferimento in particolare al DLgs 231/2001, la Società ha introdotto un modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi "231" al fine di consentire l'esenzione o riduzione della responsabilità amministrativa della Società; il modello 231 introdotto è analizzato e descritto nel paragrafo 7.1.

Per quanto concerne la descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 7.3 relativo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

8. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai sensi delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di deleghe di poteri, è riservata al Consiglio stesso l'approvazione preventiva di eventuali operazioni con parti correlate o comunque suscettibili di generare conflitti d'interesse.

9. NOMINA DEI SINDACI

La Società ha tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decre-

to del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Al fine di consentire alla minoranza la possibilità di eleggere un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base delle presentazioni di liste.

Le liste presentate contengono un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), ordinati secondo un numero progressivo.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota pari ad almeno il 2,5% del capitale e che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea; risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

L'incarico di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista. All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà nella successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di legge nel principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

10. SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il collegio sindacale ha verificato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina.

Carica	Componenti	In carica dal	In carica sino a	Lista (M/m)	Indip. da T.U.F.	% presenze alla riunioni del C.S.
Presidente	Diociaiuti Dott. Pier Luigi	27/04/2007	Approvazione bilancio 2009	M	X	100
	Perrone Dott. Mario	idem	idem	M	X	78
Sindaco effettivo	Schiavone Panni Dott. Francesco	idem	idem	M	X	89
Sindaco supplente	Clemente Avv. Claudio	idem	idem	M	X	
Sindaco supplente	Schiaffini Dott. Claudio	idem	idem	M	X	

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

I rapporti con gli investitori vengono tenuti direttamente dai vertici aziendali. Non esiste, date le caratteristiche della Società, una struttura aziendale dedicata all'*investor relations*.

La Società ha istituito apposite sezioni all'interno del proprio sito, nelle quali sono contenuti i Documenti e le Comunicazioni di rilievo per i propri azionisti.

12. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul quotidiano "Il Sole 24 ORE". Per l'Assemblea di prima convocazione, l'avviso deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; per l'Assemblea di seconda convocazione, il suddetto termine è ridotto a otto giorni.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di integrazione degli ordini del giorno delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea sono regolate dalla legge. In ogni caso per l'intervento è richiesto il deposito, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, delle azioni o delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa all'intermediario incaricato alla tenuta dei conti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto nelle forme di legge. I relativi documenti sono acquisiti e conservati dalla Società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Sono salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente sceglie due scrutatori fra i soci presenti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita :

a) in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'allontanamento dei soci dall'adunanza non influisce sulla regolare costituzione dell'Assemblea, dopo la proclamazione fattane dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria:

a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale; l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

b) in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

È comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di essa, l'emissione delle azioni di cui all'art. 2351, 2° comma del Codice Civile e l'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione in caso di aumento del capitale sociale.

Se l'Assemblea di prima convocazione, ordinaria o straordinaria, non può deliberare perché i soci intervenuti non rappresentano la parte di capitale richiesta, l'Assemblea stessa deve essere nuovamente convocata entro un mese dalla data della prima, se il giorno per la seconda convocazione non è già indicato nella prima.

Se l'Assemblea non può esaurire in un giorno le materie da discutersi, la continuazione dell'adunanza avrà luogo nel giorno successivo, senza bisogno di ulteriore avviso.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Bonifiche Ferraresi S.p.A.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

Non si è ritenuta necessaria l'adozione di un apposito Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle assemblee, stante anche il contenuto numero di Azionisti che normalmente vi intervengono.

Le previsioni dello statuto sociale, integrate dalla prassi, appaiono sufficienti a garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari.

○○○○○